

Le indicazioni dell'Inl: chi fa richiesta di ammortizzatori sarà sottoposto ai controlli ispettivi

Il licenziamento stoppa la Cig

Niente Cassa fino alla fine dell'anno a chi riduce il personale

DI DANIELE CIRIOLI

L'azienda che licenzia (dove il divieto è venuto meno dal 1° luglio) non può più richiedere la cassa integrazione fino a fine anno. Se lo fa, avrà la visita degli ispettori per indebita fruizione di ammortizzatori. Lo precisa, tra l'altro, l'Inl, l'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota n. 5186/2021 dando indicazioni alla riattivazione delle conciliazioni per i licenziamenti, con il placet del ministero del lavoro.

Il divieto di licenziare.

Sotto questo nome (c.d. «divieto di licenziamento») ci sono tre stop: ai licenziamenti collettivi, a quelli individuali e alle procedure di conciliazione. La vigente disciplina è dettata dai dl n. 41/2021, dl n. 73/2021 e dl n. 99/2021. In un solo caso il divieto è venuto meno dal 1° luglio: aziende industriali e manifatturiere che hanno fatto domanda di Cigo Covid.

I ipotesi vigenti. In tabella sono riassunti i casi di divieto vigenti. Tra questi, per le aziende tessili, identificate con i codici Ateco2007 13, 14 e 15, il divieto

Ammortizzatori e licenziamenti			
Imprese e ammortizzatore	Durata	Termine utilizzo	Blocco licenziamenti
Destinatari Cigo Covid	13 settimane	Fino al 30 giugno	Fino al 30 giugno
Destinatari Cigd e Aso Covid	28 settimane	Fino al 31 dicembre	Fino al 31 ottobre
Destinatari CISOA Covid	120 giorni	Fino al 31 dicembre	Fino al 31 ottobre
Destinatari Cigo (no Covid) (1)	(Normativa) (1)	Fino al 31 dicembre	Durata fruizione
Settori turismo, commercio, stab. balneari	Sgravio contributi	Fino al 31 dicembre	In caso di fruizione
Settori tessile, abbigliamento, pelle, pelliccia	17 settimane Cigo	Fino al 31 ottobre	Fino al 31 ottobre
Escluse dalla Cigo (no Covid) (1)	13 settimane Cigs	Fino al 31 dicembre	Durata fruizione
Contratto solidarietà	26 settimane	Fino al 31 dicembre	Il blocco è requisito della solidarietà

(1) Si fa riferimento alla disciplina ordinaria (dlgs n. 148/2015)

resta fino al 31 ottobre in virtù della possibilità di un altro periodo di Cigo Covid di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre; per le altre

aziende la possibilità di licenziare è inibita solo a quelle che fanno domanda di fruizione, per la durata del trattamento e al massi-

mo fino al 31 dicembre. Un caso particolare è la facoltà di stipulare «contratti di solidarietà in deroga», alla quale non è stato concesso

il divieto di licenziare. Va considerato, tuttavia, che la finalità propria della «solidarietà» è quella «difensiva», volta cioè a evitare esuberanti e licenziamenti; per cui «non licenziare» è elemento essenziale degli accordi.

Nuova modulistica.

Per acquisire le informazioni sulle procedure di conciliazione, riguardanti settore di attività e domande di Cig, l'Inl ha predisposto un nuovo modello di domanda, da utilizzare anche per le vecchie istanze (quelle sospese), che pertanto vanno ripresentate.

I controlli.

L'Inl invita gli uffici a convocare le riunioni di conciliazione e a verificare, prima, dalle banche dati, quanto dichiarato dalle aziende sulla fruizione di ammortizzatori. Su un caso l'Inl chiede massima attenzione: la presenza di domanda di Cigo dopo la definizione delle conciliazioni. Cioè sul caso di aziende che, nel secondo semestre 2021, prima licenziano e poi richiedono la Cig. Queste aziende, precisa l'Inl, sono inserite nel programma di vigilanza per l'indebita fruizione di ammortizzatori.

© Riproduzione riservata ■